

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE, IL TRATTAMENTO E LA COMUNICAZIONE DELLE
INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

DI COM.TEL S.P.A.



(Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Com.Tel S.p.A. nella riunione del 29 novembre 2024)

Articolo 1

Premessa

- 1.1 Il presente regolamento (il "Regolamento") è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Com.Tel S.p.A. (la "Società") nella riunione del 29 novembre 2024 in quanto emittente strumenti finanziari sul Segmento Professionale dell'Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l'"EGM PRO").
- 1.2 Il Regolamento è stato adottato in ottemperanza a quanto previsto: (i) dell'art. 31 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana"), come modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti"); (ii) dall'art. 114 del D. Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "Testo Unico della Finanza" o "TUF"); (iii) dal Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 così come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Market Abuse" o "MAR"); (iv) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 della Commissione del 10 marzo 2016 (il "Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1210"); (v) dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016 (il "Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055"); nonché (v) dagli "*Orientamenti relativi al regolamento sugli abusi di mercato (MAR) – Ritardo nella comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate*" pubblicati dall'ESMA (*European Securities and Markets Authority*) e (vi) dalle Linee Guida n. 1/2017 in materia di "Gestione delle Informazioni Privilegiate" adottate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le "Linee Guida").
- 1.3 Il Regolamento contiene le disposizioni relative alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e le eventuali società da essa controllate, con particolare riferimento alle Informazioni Rilevanti e Privilegiate (come di seguito definite) e, in particolare, è volto a garantire la massima riservatezza e confidenzialità nella gestione nonché il rispetto dei principi di trasparenza e veridicità nella comunicazione all'esterno di tali informazioni.
- 1.4 Il Regolamento entra in vigore con effetto alla data di presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sull'EGM PRO.
- 1.5 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione nonché l'Amministratore Delegato sono stati autorizzati con la delibera del 29 novembre 2024 ad apportare al presente Regolamento le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Autorità di vigilanza o Borsa Italiana, anche a seguito dell'integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti e/o della normativa *pro tempore* applicabile.
- 1.6 Il presente Regolamento sarà oggetto di una valutazione periodica al fine di verificarne l'effettiva attuazione ed efficacia e sarà conseguentemente oggetto di

revisione e aggiornamento qualora, all'esito della suddetta valutazione periodica, se ne ravvisi l'opportunità/necessità.

- 1.7 Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione delle informazioni privilegiate e di informazione societaria.

Articolo 2
Definizioni

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

Amministratore Delegato	indica l'amministratore o ciascuno degli amministratori designati dal Consiglio di Amministrazione della Società ad assolvere le funzioni oggetto del presente Regolamento.
Collegio Sindacale	indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.
Condizioni per il Ritardo	indica le condizioni necessarie affinché la Società possa ritardare la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate e, in particolare: a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società, b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico, e c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.
Consiglio di Amministrazione	indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.
Destinatari	Indica i destinatari del Regolamento, tra cui a titolo esemplificativo: <ul style="list-style-type: none">(a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società, nonché i componenti degli organi di amministrazione e controllo della persona giuridica che esercita il controllo, come definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, sulla Società;(b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione all'interno della Società e i Dipendenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle Informazioni Privilegiate che concernono la Società;(c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono nelle Società Controllate;(d) gli altri dipendenti della Società o delle Società Controllate;(e) qualunque altro soggetto cui venga conferito il potere di compiere operazioni (quali a titolo esemplificativo, l'acquisto, la cessione, la cancellazione e modifica di ordini) in nome e per conto della Società e/o delle Società Controllate, che abbiano rilevanza in

riferimento all'attività della Società o delle Società Controllate, ivi inclusi coloro che, nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione abbiano accesso a Informazioni Privilegiate.

- (f) qualsiasi soggetto che possenga Informazioni Privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui alle precedenti lettere, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di Informazioni Privilegiate, ivi inclusi i soggetti che, in occasione di particolari operazioni, vengano ad avere accesso ad Informazioni Rilevanti e/o a Informazioni Privilegiate. In tali circostanze, la Società dovrà provvedere a concludere con tali soggetti appositi accordi di confidenzialità.

Quando un Destinatario è una persona giuridica, la presente definizione trova applicazione anche nei confronti delle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Dipendenti

indica i dipendenti della Società o delle Società Controllate.

EGA

indica l'Euronext Growth Advisor incaricato dalla Società.

Informazione Privilegiata

ai sensi dell'art. 7 della MAR, indica un'informazione avente carattere *preciso*, che *non è stata resa pubblica*, concernente – direttamente o indirettamente – la Società o una delle Società Controllate o uno o più Strumenti Finanziari emessi dalla Società che, se resa pubblica, *potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi* di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di Strumenti Finanziari derivati collegati.

Un'informazione è di "*carattere preciso*" se:

- si riferisce a un complesso di *circostanze esistenti* o che si possa *ragionevolmente prevedere che verranno ad esistenza* o a un *evento verificatosi* o che si possa *ragionevolmente prevedere che si verificherà*;
- è sufficientemente *specifico* da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del suddetto complesso di circostanze o del suddetto evento sui prezzi degli Strumenti Finanziari o dei relativi Strumento Finanziarii derivati collegati.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto

processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

A titolo esemplificativo, le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare Strumenti Finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di Strumenti Finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice (*cf.* considerando n. 17 del MAR).

Una tappa intermedia di un processo prolungato è considerata informazione privilegiata se, di per sé, risponde a tutti i criteri sopra indicati per la qualificazione di un'informazione come privilegiata.

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari e degli Strumenti Finanziari derivati collegati (informazione *price sensitive*), si intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

In relazione alle Società Controllate, ai fini del Regolamento rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la Società alla luce della significatività delle attività delle Società Controllate medesime.

**Informazione
Rilevante**

indica ogni informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società, anche con riferimento ad una o più Società Controllate, idonea a diventare in un secondo, anche prossimo, momento, un'Informazione Privilegiata secondo quanto previsto dall'art. 7 MAR nonché dagli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale.

Le informazioni rilevanti originano prevalentemente da attività svolte dalla Società o da Società Controllate. Le informazioni rilevanti includono le: (i) informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante; (ii) informazioni presenti presso la Società o le

	Società Controllate che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.
Informazione Riservata	indica le informazioni aziendali relative, direttamente o indirettamente, alla Società e/o ai suoi Strumenti Finanziari, che, pur non rivestendo i caratteri delle Informazioni Privilegiate o delle Informazioni Rilevanti, non siano di pubblico dominio e che per il loro oggetto o per altre loro caratteristiche abbiano comunque carattere riservato verso soggetti non tenuti ad obblighi di riservatezza in base alla normativa vigente o per accordi contrattuali.
Preposto	indica il soggetto preposto all'attuazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento.
Presidente del Consiglio di Amministrazione	indica il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.
Procedura Registro Insider	indica la "Procedura per la gestione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro Insider" adottata dalla Società.
Registro Insider	indica il registro delle persone che hanno accesso regolare alle Informazioni Privilegiate della Società, istituito, gestito e aggiornato nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registro Insider.
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan	indica il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 1° marzo 2012, come successivamente modificato e integrato.
Relazioni Finanziarie	la relazione finanziaria semestrale e la relazione finanziaria annuale di cui agli artt. 18 e 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
SDIR	indica il servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e a Consob.
Società	Com.Tel S.p.A.
Società Controllate	le eventuali società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.
Strumenti Finanziari	complessivamente, gli strumenti finanziari della Società ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, come definiti

nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della Direttiva 2014/65/UE e citati nella sezione C dell'allegato I della Direttiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Articolo 3

Obblighi di comportamento

- 3.1 I Destinatari del Regolamento sono obbligati a:
- a) mantenere la segretezza circa i documenti, le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate pervenute in loro possesso;
 - b) utilizzare i suddetti documenti e le Informazioni Rilevanti e Privilegiate esclusivamente nel normale esercizio delle loro funzioni e nel rispetto della normativa applicabile e del presente regolamento;
 - c) non comunicare tali informazioni ad altri Destinatari, ferma restando in ogni caso la possibilità di comunicazione nel normale esercizio del lavoro, della professione o della funzione e comunque sulla base del c.d. principio del *need to know*, descritto al successivo art. 5.6;
 - d) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato o privilegiato delle informazioni stesse;
 - e) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste dal presente Regolamento;
 - f) informare tempestivamente l'Amministratore Delegato e/o il Consiglio di Amministrazione ed il Preposto – in relazione alle informazioni di rispettiva pertinenza – di qualsivoglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione del presente Regolamento.
- 3.2 I Destinatari sono personalmente responsabili della custodia della documentazione inerente all'Informazione Rilevante o Privilegiata cui hanno accesso.
- 3.4. È fatto divieto ai Destinatari:
- (i) di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo e mezzo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del gruppo alla stessa facente capo;

- (ii) di utilizzare Informazioni Privilegiate al fine di acquisire o cedere Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono, per conto proprio o di terzi, direttamente o indirettamente;
- (iii) di utilizzare Informazioni Privilegiate, annullando o modificando un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono, qualora tale ordine sia stato inoltrato prima che lo stesso Soggetto Interessato entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- (iv) di raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate in proprio possesso, ad effettuare operazioni sugli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono.

Articolo 4

Comunicazione all'esterno delle informazioni aziendali

- 4.1 Ogni rapporto dei dirigenti e dipendenti della Società e delle Società Controllate con organi di informazione, investitori professionali e analisti finanziari, finalizzato alla divulgazione di documenti e informazioni aziendali, deve essere autorizzato e avvenire per il tramite delle funzioni aziendali all'uopo preposte.
- 4.2 La divulgazione di documenti e informazioni ai sensi dell'articolo 4.1 del Regolamento è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo e adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.
- 4.3 Nel caso in cui i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, *etc.*), i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dalle competenti strutture interne.

Articolo 5

Individuazione e gestione delle Informazioni Rilevanti

- 5.1 La Società, coadiuvata dalle singole funzioni aziendali, monitora le informazioni che siano idonee a diventare Informazioni Rilevanti.
- 5.2 In relazione alle informazioni che fanno riferimento a processi prolungati che normalmente si svolgono in più fasi, il Preposto, con il supporto delle singole funzioni aziendali, può individuare, per ciascuna fase, la funzione con più ampio accesso alle stesse, al fine di tenerle monitorate.
- 5.3 Le funzioni coinvolte prestano particolare attenzione allo stadio di evoluzione di tali informazioni e, qualora un'informazione possa essere qualificata come Informazione Rilevante, ne danno tempestiva comunicazione al Preposto, ai fini delle valutazioni di

cui al successivo articolo 5.4, indicando per iscritto i motivi per cui ritengono che l'informazione abbia natura di Informazione Rilevante.

- 5.4 A seguito della segnalazione di cui al precedente articolo 5.3, il Preposto effettua tempestivamente la propria valutazione sulla natura rilevante dell'informazione.
- 5.5 Una volta verificata la natura rilevante di un'informazione, il Preposto si adopera affinché sia mantenuta evidenza di tale valutazione su uno strumento tecnico che assicuri l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole dell'informazione.
- 5.6 Il Preposto monitora le Informazioni Rilevanti e il relativo stadio di evoluzione e assicura che le stesse circolino all'interno della Società solo su base strettamente confidenziale ed esclusivamente verso gli esponenti, i dipendenti e i consulenti della Società il cui coinvolgimento sia necessario (c.d. principio del "need to know"). Il Preposto cura che tali soggetti siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del Regolamento e agli obblighi derivanti dal possesso di Informazioni Rilevanti ai sensi del Regolamento.
- 5.7 Qualora, in base allo stadio di evoluzione di una specifica Informazione Rilevante, sia ragionevole ritenere che la stessa possa acquisire a breve natura privilegiata, ciascuna funzione aziendale informa il Preposto.

Articolo 6

Valutazione della natura privilegiata dell'informazione

- 6.1 I Destinatari comunicano tempestivamente il contenuto dell'Informazione Rilevante e/o dell'Informazione Privilegiata al Preposto e, in seguito, informano la stessa in merito al relativo stato di avanzamento, qualora l'Informazione Rilevante abbia ad oggetto eventi od operazioni a formazione progressiva. Tale aggiornamento dovrà avvenire con la cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione.
- 6.2 Il Preposto gestisce in modo costante la mappatura dei flussi informativi rilevanti in modo tale da consentire di (i) individuare, in via continuativa e con precisione, le persone che hanno accesso a Informazioni Rilevanti; (ii) valutare se tali Informazioni Rilevanti abbiano assunto natura di Informazioni Privilegiate; ed (iii) evitare che soggetti terzi entrino in possesso di Informazioni Privilegiate che non hanno motivo di conoscere, pregiudicandone il carattere privilegiato.
- 6.3 Le Società Controllate, e in particolare i soggetti responsabili in virtù dell'organizzazione interna dell'ente, sono tenute a informare prontamente l'Amministratore Delegato e/o il Preposto dell'insorgere di un complesso di circostanze o di un evento che costituisca o possa costituire un'Informazione Rilevante e/o un'Informazione Privilegiata. La valutazione in merito alla rilevanza di un'informazione è comunque rimessa all'Amministratore Delegato e/o al Preposto, sentito l'Euronext Growth Advisor.

6.4 I dati previsionali e gli obiettivi quantitativi che si discostino rilevantemente dell'andamento effettivo della gestione rispetto ai dati in precedenza messi a disposizione del pubblico dovranno essere considerati come Informazioni Privilegiate e dovranno essere sottoposti alla procedura di comunicazione di cui all'articolo 8.

6.5 La valutazione sulla natura privilegiata di un'informazione è effettuata dal Preposto, con il supporto della funzione legale della Società.

Qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità, il Preposto può rimettere tale valutazione al Consiglio di Amministrazione.

Quando un'Informazione Rilevante viene qualificata come privilegiata il Preposto formalizza questa decisione e registra su uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni: (i) data e ora in cui l'informazione è divenuta privilegiata; (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito alla natura privilegiata dell'informazione; (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.

6.6 Una volta che sia stata verificata la natura privilegiata di un'informazione, il Preposto procede con la sua tempestiva comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento o, in alternativa, procede con l'attivazione della procedura del ritardo ove ne sussistano le condizioni ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento e dell'articolo 17(4) MAR.

Articolo 7

Riservatezza in fase di formazione di Informazioni Privilegiate

7.1 I Destinatari del Regolamento pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- (a) evitare l'accesso e la circolazione di Informazioni Riservate che possono avere natura di Informazioni Privilegiate e/o di Informazioni Rilevanti a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza;
- (d) rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nel caso in cui l'Informazione Rilevante acquisisca successivamente la natura di Informazione Privilegiata.

1.2. I Destinatari che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

- 1.3. Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Rilevanti, Informazioni Riservate o Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura “*STRETTAMENTE RISERVATO*”.
- 1.4. I Destinatari sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l’accesso solo alle persone autorizzate. Qualora un Destinatario debba trasmettere a terzi documenti o informazioni inerenti all’Informazione Rilevante, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, deve accertarsi che costoro siano tenuti ad un obbligo di riservatezza dei documenti e delle informazioni ricevute, indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate, i Destinatari coinvolti informano senza indugio il Preposto, specificandone condizioni e circostanze, affinché questi possano adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
- 1.5. A titolo puramente indicativo e non esaustivo, si riportano di seguito alcune regole generali di condotta applicabili ai Destinatari:
 - (a) deve essere posta particolare attenzione nella trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della documentazione propedeutica alla tenuta delle riunioni consiliari e/o dei vari comitati. A tale riguardo deve essere utilizzata una modalità di trasmissione che garantisca la confidenzialità dei relativi documenti;
 - (b) analoga cautela a quella di cui sopra viene utilizzata, nell’ambito di operazioni di carattere straordinario, nello scambio di informazioni e/o di documentazione con i soggetti che svolgono il ruolo di consulenti o *advisor* esterni della Società o delle Società Controllate;
 - (c) la documentazione cartacea contenente Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate o Informazioni Riservate deve essere custodita in archivi situati in armadi o cassette chiuse a chiave; la permanenza dei documenti fuori dall’archivio deve essere limitata al periodo necessario per l’utilizzo; i documenti non in uso devono essere riposti nell’archivio; il deposito di documenti su tavoli e scrivanie, soprattutto se accessibili a soggetti non autorizzati, va limitato al tempo strettamente necessario;
 - (d) devono essere osservate analoghe cautele anche in caso di viaggi e trasferte. In particolare, la documentazione non deve mai essere lasciata incustodita;
 - (e) devono essere adottate idonee misure al fine di assicurare che l’apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale e/o corrieri sia operata nel rispetto di criteri di riservatezza.

- 1.6. Ogni rapporto da parte del Destinatari con la stampa e altri mezzi di comunicazione, finalizzato alla divulgazione di Informazioni Rilevanti, dovrà avvenire esclusivamente per il tramite dell'Amministratore Delegato. In ogni caso, qualora i documenti e le informazioni concernenti un'Informazione Rilevante contengano riferimenti a dati di natura economica, patrimoniale, finanziaria, di investimento, di impiego del personale e simili, tali dati dovranno ottenere la preventiva validazione dell'Amministratore Delegato, sentiti - ove ritenuto necessario - i restanti Amministratori Delegati (ove presenti).
- 1.7. Nel caso in cui, nel corso di interviste e/o incontri, si verifichi l'involontaria diffusione di Informazioni Privilegiate, tali informazioni verranno comunicate tempestivamente al pubblico.
- 1.8. Al fine di individuare e monitorare la circolazione delle Informazioni Rilevanti, la Società può istituire, su base volontaria, ed aggiornare un registro con le Informazioni Rilevanti (il "**Registro delle Informazioni Rilevanti**"), nel quale sono indicate per ciascuna Informazione Rilevante le persone che hanno accesso alla stessa. Nel caso in cui la Società istituisca il Registro delle Informazioni Rilevanti, quest'ultimo potrà essere redatto e mantenuto secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti per il Registro Insider di cui alla Procedura Registro Insider.

Articolo 8

Comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate

- 8.1 La Società comunica al pubblico, il prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società mediante diffusione di un apposito comunicato stampa predisposto con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte nell'identificazione dell'Informazione Privilegiata e, se del caso, delle Società Controllate di volta in volta competenti nonché della funzione legale della Società.
- 8.2 Nel caso in cui il comunicato contenga informazioni relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società o delle Società Controllate o informazioni di natura contabile, anche infrannuale, il testo del comunicato stampa, prima di essere sottoposto all'approvazione del Preposto ai sensi dell'articolo 8.3 del Regolamento, è trasmesso per la relativa verifica e approvazione all'Amministratore Delegato e/o al *Chief Financial Officer*,
- 8.3 Il Preposto approva il comunicato stampa e ne dispone la pubblicazione. Qualora si tratti di materia di competenza del Consiglio di Amministrazione o qualora il Preposto ne ravvisi l'opportunità o la necessità, l'approvazione del comunicato può essere rimessa al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, il Preposto provvede a predisporre una bozza di comunicato completa e corretta rispetto alle Informazioni Privilegiate da pubblicare, indicando tutte le informazioni *price sensitive* - nonché evitando di coniugare la comunicazione di

Informazioni Privilegiate al pubblico con la commercializzazione dell'attività della Società – e la invia all'Euronext Growth Advisor per sua opportuna conoscenza e commenti. Dopo aver ricevuto l'assenso dell'Euronext Growth Advisor sul contenuto di tale comunicato, il Preposto provvede a rendere pubbliche le comunicazioni relative alle Informazioni Privilegiate ai sensi della normativa di legge e regolamentare applicabile.

- 8.4 Il comunicato stampa, dopo trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società, viene pubblicato su una sezione del sito *internet* della Società facilmente identificabile a cui sia consentito l'accesso in modo gratuito e senza discriminazioni, e conservato per un periodo di almeno cinque anni. All'interno della predetta sezione sono indicate chiaramente la data e l'ora della pubblicazione dei singoli comunicati, che sono presentati in ordine cronologico.

Le Informazioni Privilegiate non devono essere pubblicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR; a tal fine, le Informazioni Privilegiate devono essere gestite adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale si svolga senza pregiudizio alcuno per la Società sino al momento in cui le medesime Informazioni Privilegiate non vengano comunicate al pubblico nel rispetto di quanto previsto nel presente Regolamento.

- 8.5 Come precisato nelle Linee Guida:

- a) la comunicazione avviene entro il lasso temporale necessario per la redazione del comunicato stampa in modo da consentire una valutazione completa e corretta dell'Informazione Privilegiata da parte del pubblico e per la sua successiva trasmissione al circuito SDIR di cui si avvale la Società ⁽¹⁾;
- b) eventuali problemi organizzativi interni, quali l'assenza di sostituti delle persone che dovrebbero adottare la decisione o che dovrebbero curare la diffusione, non possono giustificare l'estensione di detto lasso temporale;
- c) allo scopo di consentire alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. ("Borsa Italiana") il tempestivo esercizio delle rispettive attività di vigilanza, la Società può preavvisare la Consob, anche per le vie brevi e con congruo anticipo, della possibilità che pubblici Informazioni Privilegiate di particolare rilievo mentre gli Strumenti Finanziari sono in fase di negoziazione. Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

- 8.6 Nel caso in cui all'Informazione Privilegiata abbia avuto accesso un soggetto terzo non tenuto ad un obbligo di riservatezza (indipendentemente dal fatto che tale obbligo sia di natura legale, regolamentare, statutario o contrattuale), a causa di divulgazione intenzionale o non intenzionale da parte della Società o di un soggetto

⁽¹⁾ Se l'informazione diviene privilegiata il venerdì dopo la chiusura dei mercati, ai fini della corretta tempistica di pubblicazione l'emittente non tiene conto della circostanza che i mercati saranno chiusi durante il fine settimana.

che agisce in suo nome o per suo conto nel corso del normale esercizio dell'attività professionale o della propria funzione o, comunque, sia di fatto venuta meno la confidenzialità dell'Informazione Privilegiata, la Società è tenuta a ristabilire la parità informativa attraverso la diffusione al pubblico, nei termini sopra descritti, delle Informazioni Privilegiate. Tale divulgazione deve avvenire (i) contemporaneamente, se la divulgazione è stata intenzionale, e (ii) tempestivamente, se la divulgazione non è stata intenzionale. In caso di perdita della riservatezza, la diffusione al pubblico dell'Informazione Privilegiata dovrà avvenire il prima possibile; ciò trova applicazione anche nelle ipotesi di *rumour* sufficientemente accurati da indicare che la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non è più garantita.

- 8.7 La comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle Società Controllate è in ogni caso responsabilità della Società. Le Società Controllate devono quindi astenersi dal diffondere al pubblico in autonomia proprie Informazioni Privilegiate.

Articolo 9

Ritardo nella comunicazione delle informazioni privilegiate

9.1 Condizioni per il Ritardo, relative valutazioni e monitoraggio

- 9.1.1 In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento, la Società può ritardare, anche nel caso di un processo prolungato che si verifichi in fasi e sia volto a concretizzare o che comporti una particolare circostanza o un evento particolare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- b) il ritardo nella comunicazione probabilmente non avrebbe l'effetto di fuorviare il pubblico;
- c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

In caso di ritardo della comunicazione di Informazioni Privilegiate, la Società dovrà attuare i presidi e applicare le procedure previste dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.

- 9.1.2 La decisione in ordine all'attivazione del ritardo è di competenza del Preposto che, valutata la sussistenza delle menzionate condizioni, e tenuto conto, in ogni caso, anche delle previsioni contenute negli orientamenti dell'ESMA, provvede altresì all'individuazione dell'inizio del periodo di ritardo e della sua probabile fine e compila l'apposito modulo predisposto secondo il modello di cui all'**Allegato A** al presente Regolamento.

- 9.1.3 Una volta che sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata, il Preposto, con il supporto delle funzioni aziendali coinvolte e della funzione legale della Società:
- a) si adopera affinché sia garantita la massima riservatezza nel trattamento della predetta informazione;
 - b) monitora costantemente la permanenza delle Condizioni per il Ritardo, assicurando, anche mediante l'utilizzo di apposite barriere protettive, che la riservatezza dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo sia garantita fino alla sua comunicazione al pubblico;
 - c) cura la predisposizione di una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione medesima nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato.
- 9.1.5 In particolare, verificata la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, il Preposto o l'Amministratore Delegato deposita presso il proprio ufficio il suddetto modulo, unitamente agli eventuali ulteriori documenti sulla base dei quali è stata effettuata la valutazione e che attestano le motivazioni del ritardo, adottando adeguati accorgimenti affinché tali documenti non risultino accessibili da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione.
- 9.1.6 Più in generale, la Società si dota di un insieme di misure (barriere) volte a segregare l'Informazione Privilegiata, ovvero evitare che abbiano accesso all'Informazione Privilegiata soggetti (interni o esterni alla Società) che non devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, cioè soggetti che non hanno necessità di conoscere l'Informazione Privilegiata (*cf.* Paragrafo 5.1.2. delle Linee Guida). A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato informa immediatamente il Preposto ai fini della tenuta del Registro Insider (si veda la Procedura Registro Insider) dell'attivazione della procedura del ritardo affinché quest'ultimo provveda ad avvisare i soggetti iscritti nel Registro Insider dell'attivazione della procedura del ritardo e della necessità di garantire la riservatezza della predetta informazione attraverso uno scrupoloso rispetto delle regole di condotta descritte all'articolo 7 del Regolamento (ove applicabili).
- 9.1.7 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata e la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società comunica il prima possibile al mercato tali Informazioni Privilegiate ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento.

- 9.1.8 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate si considera venuta meno anche nel caso in cui una voce (“*rumor*”) si riferisca in modo esplicito e accurato a un’Informazione Privilegiata la cui comunicazione sia stata ritardata.
- 9.2 Nel caso in cui sia stata assunta la decisione di ritardare la comunicazione di un’Informazione Privilegiata, la Società cura la conservazione su supporto durevole delle informazioni richieste ai sensi dell’art 4. del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055.
- 9.2.1 Qualora l’Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento *Market Abuse* (il “Programma di Buy Back”), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata, il Preposto segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell’esenzione prevista dal Regolamento *Market Abuse* (cfr. articolo 4, par. 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052) ⁽²⁾, salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all’articolo 4, par. 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, il Preposto segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l’operatività beneficiando dell’esenzione prevista dal Regolamento *Market Abuse* (cfr. Paragrafi 6.6.2 e 6.8.4 delle Linee Guida).
- 9.2.2 Analogamente, la Società che abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie non rientrante nelle finalità di cui all’art. 5 Regolamento *Market Abuse*, ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata, sospende gli acquisti da effettuarsi in esecuzione del predetto programma e riprende l’operatività dello stesso solo successivamente alla comunicazione al pubblico dell’Informazione Privilegiata (in tal caso trovano applicazione *mutatis mutandis* gli obblighi di segnalazione di cui sopra).
- 9.2.3 Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo (cfr. Paragrafo 6.4.2 delle Linee Guida).
- 9.3 Notifica del ritardo
- 9.3.1 Quando la comunicazione di Informazioni Privilegiate è stata ritardata ai sensi dell’articolo 9.1 del Regolamento, la Società notifica il ritardo alla Consob immediatamente dopo che le informazioni sono state comunicate al pubblico, e fornisce, in caso di richiesta della Consob, una spiegazione delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo.

⁽²⁾ Resta ferma la possibilità per la Società di continuare il Programma di Buy Back adottando le misure indicate dall’articolo 4, par. 2 e 4, del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052.

Tale notifica è trasmessa alla Consob tramite posta elettronica certificata all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

9.3.2 Dalla notifica devono risultare le seguenti informazioni:

- a) ragione sociale completa della Società;
- b) identità del notificante (nome, cognome e posizione presso la Società della persona che ha effettuato la notifica);
- c) estremi di contatto del notificante (indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali);
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal ritardo (titolo del comunicato stampa divulgativo, numero di riferimento – se assegnato dal sistema di diffusione – nonché data e ora della comunicazione al pubblico);
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 114, comma 3, TUF, in combinato disposto con l'articolo 4, par. 4, Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055, la spiegazione per iscritto delle modalità con cui sono state soddisfatte le Condizioni per il Ritardo debba essere fornita alla Consob su successiva richiesta di quest'ultima, la Società provvede in ottemperanza alle relative richieste fornendo alla stessa, secondo le modalità di cui sopra, il modulo di cui all'Allegato A completo anche di tali informazioni.

9.3.3 La notifica alla Consob non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato.

Articolo 10

Rapporti con le Società Controllate

10.1 La Società può impartire alle Società Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente e per l'attuazione del Regolamento.

Articolo 11

Violazioni del Regolamento e sanzioni

- 11.1 Si rammenta che l'abuso di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale e amministrativa nei confronti di coloro che hanno commesso tali illeciti e possono, altresì, comportare l'applicazione di sanzioni di varia natura nei confronti della Società.
- 11.2 La violazione degli obblighi stabiliti dal presente Regolamento, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'autorità giudiziaria, costituisce un grave danno per la Società anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico-finanziario, nonché causa di interruzione del rapporto in essere per giustificata causa. La violazione implica inoltre la possibilità di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società.
- 11.3 In caso di violazione del presente Regolamento da parte di un amministratore, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente ad adottare gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 11.4 Se commessa da altri Destinatari (diversi dagli amministratori e dai sindaci), la violazione degli obblighi di cui al presente regolamento può configurare per i soggetti tenuti alla sua applicazione illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento, esponendo inoltre la persona che ha commesso la violazione al rischio di sanzioni penali e amministrative.
- 11.5 Qualora la Società fosse sanzionata per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dal Regolamento, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni, fatto salvo ogni ulteriore reclamo per danni, anche d'immagine.
- 11.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato e/o del Preposto, provvede ad adottare nei confronti dei responsabili di violazione delle disposizioni sopra definite i provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

Articolo 12
Disposizioni finali

- 12.1 Il Preposto può impartire alle funzioni aziendali di volta in volta coinvolte specifiche direttive funzionali alla corretta attuazione del Regolamento.
- 12.2 Il Preposto valuta periodicamente l'adeguatezza del Regolamento.
- 12.3 Il Preposto e il Presidente del Consiglio di Amministrazione, anche disgiuntamente tra loro, introducono nel Regolamento le modificazioni rese necessarie da mutamenti che dovessero intervenire nelle disposizioni organizzative interne e/o normative e/o regolamentari di riferimento, nonché nell'assetto organizzativo della Società e delle Società Controllate. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Destinatari con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
- 12.4 Il presente Regolamento è portato a conoscenza di tutti i Destinatari a cura dell'Amministratore Delegato e/o del Preposto, che possono avvalersi all'uopo delle pertinenti strutture aziendali, mediante trasmissione di relativa copia agli stessi.

Le Società Controllate si impegnano a prendere atto del presente Regolamento e a rispettarne integralmente le disposizioni, nonché a trasmettere copia dello stesso ai propri Destinatari.

Allegato A

NOTIFICA DEL RITARDO

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

1	IDENTITA' DELL'EMITTENTE		
a)	Denominazione Sociale	[•]	
	Codice Fiscale	[•]	
2	DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE		
a)	Nome e Cognome	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>
b)	Posizione /Qualifica presso l'Emittente	[•]	
c)	Contatti aziendali	Indirizzo di posta elettronica	<i>Numero di Telefono</i>
3	INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO (3)		
a)	Oggetto dell'Informazione Privilegiata (4)	[•]	
b)	Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni	[•]	

(3) La presente sezione viene compilata successivamente alla diffusione al mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

(4) Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR.

	Regolamentate denominato "1Info"			
c)	Data e ora della diffusione del comunicato stampa	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
4 IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
a)	Descrizione dell'Informazione Privilegiata	[•]		
b)	Data e ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
5 INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
a)	Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata	<i>Data</i>	<i>Ora</i>	
b)	Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata			
6 IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO ASSUNTO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA				
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
		<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>

7 MOTIVAZIONE DEL RITARDO (5)			
a)	Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società		
	[•]		
b)	Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che il ritardo nella comunicazione non avesse l'effetto di fuorviare il pubblico.		
	[•]		
c)	Segnalare quali misure sono state adottate per i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione.		
	[•]		
d)	Identità delle persone che sono responsabili del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo.		
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
e)	Identità delle persone che sono responsabili dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata		
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>
	<i>Nome</i>	<i>Cognome</i>	<i>Posizione</i>

[Luogo e Data]

[Firma]

(5) Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.